



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 486 DEL 09/09/2026**

OGGETTO: VARIE: ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FAIRMAG FESTIVAL". DECORRENZA: 11.09.2026. TERMINE 12.09.2026.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota congiunta inoltrata dai competenti Assessorato ed Ufficio Comunale in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione denominata "Fairmag Festival";

ORDINA

- o In **P.za CASTELLO** dalle ore **18.00** del giorno **11 Settembre 2026** sino a termine manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o In **Via SOLFERINO** (tratto **C.so Archinti ÷ Via del Guasto**) dalle ore **19.00** del giorno **11 Settembre 2026** sino a termine manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o Il giorno **11 Settembre 2026**, dalle ore **20.00** del giorno **11 Settembre 2026** sino a termine **manifestazione**, lungo i sottoindicati tratti viari cittadini è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;

- o **Via SOLFERINO** (tratto **C.so Archinti** ÷ **Via del Guasto**)
- o **Via del GUASTO**
- o **P.za CASTELLO**
- o **C.so VITTORIO EMANUELE II**
- o **V.le DANTE ALIGHIERI** (tratto **P.le della Stazione** ÷ **V.le Vignati**)

Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:

- ▣ Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - ▣ Veicoli di servizio utilizzati da Forze di Polizia di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92;
 - ▣ Veicoli a vario titolo autorizzati ad accedere all'area pertinenziale della Questura di Lodi;
 - ▣ Veicoli di servizio del Comune di Lodi;
 - ▣ Veicoli utilizzati per servizi urgenti e non differibili riguardanti la manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi primari (rete idrica, distribuzione gas metano, rete elettrica, rete telefonica) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
 - ▣ Veicoli al servizio del comitato organizzatore della manifestazione;
 - ▣ Veicoli utilizzati dai residenti/fruitori di posti auto ubicati lungo i sopra indicati tratti viari esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al solo accesso/uscita da ambiti privati non altrimenti raggiungibili.
 - ▣ Veicoli condotti da titolari di apposito contrassegno autorizzativo che a vario titolo prevedano l'accesso all'interno della ZTL ed il transito lungo il percorso predefinito costituito da P.za Castello - C.so Vittorio Emanuele II ed in seguito per le varie destinazioni indicate;
- o In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
- ☛ In **V.le Dante Alighieri** (tratto **V.le IV Novembre** ÷ **P.le Fiume**) è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice P.za Castello - V.le Vignati;
 - ☛ In **V.le IV Novembre** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso V.le Vignati/P.le Fiume) per tutti i veicoli (ad eccezione delle categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti) che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da V.le Dalmazia/Via S.Bassiano) giungano all'intersezione con V.le Dante Alighieri;
 - ☛ In **C.so Archinti** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Magenta) per tutti i veicoli (ad eccezione delle categorie ammesse alle deroghe di cui ai precedenti punti) che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.le 3 Agosto) giungano all'intersezione con Via Solferino;
 - ☛ In **Via Gabba** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso C.so Archinti) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da C.so Vittorio Emanuele II) giungano all'intersezione con Via Solferino

In funzione delle necessità connesse dello svolgimento della manifestazione i provvedimenti di cui sopra potrebbero essere estesi dall'autorità competente anche a tutti i tratti viari che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale/Ordine Pubblico i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, nei modi ritenuti più opportuni al fine di garantire lo svolgimento delle varie fasi della manifestazione nel rispetto dei termini indicati dallo specifico piano di sicurezza previsto per la manifestazione in oggetto (pertanto anche stabilendo unilateralmente deroghe alle prescrizioni contenute nel presente atto intese sia come riaperture al transito di alcuni tratti stradali ovvero ampliamento delle limitazioni alla circolazione veicolare nei termini ritenuti nella contingenza ottimali).

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale